



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I^: PERSONALE

Nr. 471 del 07/09/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 34 del 07 Settembre 2023 Servizio I^

Registro Generale Nr. 270 del 07 Settembre 2023

OGGETTO : Congedo biennale retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, come modificato dalle sentenze Corte Costituzionale n. 203/18.07.2003, n. 19/26.01.2009 e n. 233/08.06.2005, alla dipendente COPPOLA Clara, nata il 16/10/1958. Concessione ulteriore periodo dal 11/09/2023 al 31/12/2023, per ulteriori di 112 giorni. Totale congedo complessivo concesso n. 325 giorni.

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Sette del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;

- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;

- **PREMESSO** che:

- l'art. 42, comma 5, del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 53 del 08/03/2000, introdotto dall'art.80 della legge n. 388 del 23/12/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art.4 della legge n. 104 del 05/02/1992, la situazione di gravità, contemplata dall'art.3 della medesima legge;

- l'art. 42, comma 5, del sopracitato D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 è stato in parte modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011 con riferimento, in particolare, al figlio convivente, in particolare, al figlio convivente di soggetto con handicap grave, il quale ha diritto a fruire del congedo in questione entro 60 giorni dalla richiesta, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, nell'ordine di priorità, del coniuge convivente e successivamente del padre e della madre anche adottivi del genitore con handicap;

- **CONSIDERATO** altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 08/03/2000 per "gravi e documentati motivi familiari" e che durante tale periodo di congedo viene corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

- **RICHIAMATA** la circolare del 18/2/2010 n. 3884 del Ministero del Lavoro, che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza: " al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi".

- **VISTE** le proprie precedenti determinazioni n. 19 del 07/10/2021 e n. 03 del 31/01/2022 con le quali venne autorizzata, riconosciutogli il diritto, la dipendente COPPOLA Clara, nata il 16/10/1958 ad usufruire del congedo straordinario per il periodo dal 04/10/2021 al 04/02/2022, per n. 123 giorni, e per il periodo dal 05/02/2022 al 05/05/2022, per n. 90 giorni, per complessivi n. 213 giorni, ai sensi del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 come modificato dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119 per assistere il coniuge;

- **VISTA** l'istanza del 01/09/2023 acclarata al prot. n. 6634 del 01/09/2023 con la quale la dipendente COPPOLA Clara, nata il 16/10/1958 chiede l'autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario biennale per l'ulteriore periodo dal 11/09/2023 al 31/12/2023, per ulteriori n. 112 giorni, per assistere il coniuge;

- **ACCERTATO** che la dipendente non ha usufruito fino ad oggi di giorni di congedo straordinario retribuito ai sensi del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 come modificato dal D. Lgs. 18/07/2011 n. 119 e quindi non ha ancora superato il limite massimo consentito dalla legge;

- **RITENUTO** di poter concedere il periodo richiesto nel rispetto di quanto prescritto dalle normative suindicate avendone accertato il diritto; .

- **VISTO** il comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni;

- **VISTI:**

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

- l'art. 183 del D. Lgs. n.267/2000 e il vigente Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di autorizzare, riconosciutogli il diritto, la dipendente COPPOLA Clara, nata il 16/10/1958 ad usufruire del congedo straordinario per l'ulteriore periodo dal **11/09/2023** al **31/12/2023**, per ulteriori n. **112** giorni, ai sensi del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 come modificato dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119 per assistere il coniuge, per un totale congedo complessivo concesso di n. **325** giorni;

3) Di corrispondere alla dipendente suddetta, per il congedo straordinario un'indennità pari all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo rimane coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001;

4) Di dare atto che, ai sensi dello stesso art. 42, comma 5 quinquies, del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 per il periodo del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.


5) Di trasmettere la presente determinazione all'interessato, all'Ufficio Ragioneria e al Responsabile del Servizio di appartenenza;

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignatarointeramna.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Ner

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 07/09/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 07/09/2023.



Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Rosaria Benedetta Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 07/09/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri